



Equo compenso per copia privata:

Richiesta di esenzione delle console per videogiochi dal deposito di dichiarazioni trimestrali ex art. 2 co. 4 dello schema di decreto ministeriale per l'aggiornamento delle tariffe del c.d. equo compenso

Premesso che

- Con comunicazione del 11 febbraio 2020 il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha indirizzato alla scrivente associazione uno schema di decreto ministeriale concernente l'aggiornamento delle tariffe dell'equo compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi recanti opere protette dal diritto d'autore;
- Secondo tale schema è previsto che siano considerati esenti dal compenso per copia privata – tra gli altri – gli *“apparecchi e supporti di registrazione, ivi comprese le consolle per videogiochi, nei quali non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di duplicazione di fonogrammi e di videogrammi”* (v. art. 2 comma 2, lettera c dello schema di decreto che recepisce quanto già previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 18 giugno 2019 rep. n. 294);
- Conseguentemente l'allegato tecnico allo schema di decreto ministeriale non comprende, del tutto correttamente, fra le categorie per cui è previsto il compenso le consolle per videogiochi in quanto esentate;

Osservato che

- Il comma 4 dell'art. 2 dello schema di decreto ministeriale prevede come segue: *“nei casi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'articolo 71septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941 n. 633 allegano alla dichiarazione trimestrale di cui al citato articolo 71septies, comma 3, apposita comunicazione con l'indicazione analitica dei dati delle cessioni esenti unitamente alla relativa documentazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore, idonee ad assicurare l'efficace espletamento delle funzioni di controllo di cui all'articolo 4, anche attraverso l'indicazione dei numeri identificativi univoci degli apparecchi e supporti di registrazione, ove presenti, e l'attuazione di quanto previsto al comma 3”*;
- L'art. 71 septies legge 22 aprile 1941 n. 633 (infra l.a.) stabilisce che il compenso sia dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi ed i supporti indicati nel comma 1 della medesima norma, e che tali soggetti debbano presentare alla SIAE ogni tre mesi una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti;
- Dal tenore della norma primaria appare evidente che la dichiarazione trimestrale sia dovuta unicamente dai soggetti tenuti al pagamento del compenso per copia privata, e non già da coloro che fabbrichino o importino apparecchi esenti, come nel caso delle consolle per videogiochi attualmente commercializzate in cui la funzione di duplicazione di fonogrammi e videogrammi non è disponibile;
- Poiché il regolamento costituisce regola secondaria di attuazione di una norma di legge, appare ingiustificata e illegittima la previsione per via regolamentare di un obbligo in base al quale soggetti, che sono del tutto estranei rispetto al precetto primario, siano tenuti a depositare una dichiarazione trimestrale con indicazione analitica dei dati delle cessioni;
- Tale obbligo appare anche eccessivamente gravoso, oltre che lesivo della riservatezza dei soggetti interessati, dal momento che i dati analitici di cui si chiede la comunicazione costituiscono informazioni confidenziali di carattere aziendale quando non know-how protetto nella misura in cui



esso rimanga segreto (di talchè la sua comunicazione sarebbe *contra legem* in quanto distruttiva della protezione conferita dalle norme del Codice di proprietà industriale).

Tutto ciò premesso ed osservato

- **Si chiede che dallo schema di decreto ministeriale venga del tutto espunto il comma 4 dell'art. 2 ovvero che, in subordine, sia prevista apposita esenzione per i soggetti che fabbricano o importano console per videogiochi, in virtù dell'esenzione dal pagamento del compenso per copia privata ed in ragione di tutto quanto sopra indicato.**

In fede,

Thalita Malagò
Direttore Generale IIDEA